

## CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

91028020609

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

SOCIALLENDING

TIPO ATTIVITA'

949950 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA SAN GIULIANO SURA 107

C.A.P.

03039

COMUNE

SORA

PROV.

FR

### DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

MGLDIA76P65I838O

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

MEGLIO IDA

DATA 04/09/2015

IL FUNZIONARIO

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale

V. PINTO

TIMBRO  
UFFICIO

AGENZIE DELLE ENTRATE  
DP FROSINONE  
UFFICIO TERRITORIALE DI SORA

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UT SORA

## ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE SOCIALLENDING

In Sora ( FR), Via San Giuliano Sura 107, si sono riuniti il 31/08/2015 per costituire un'associazione sociale e culturale i seguenti cittadini:

- ① IDA MEGLIO, nata a SORA il 25/09/1975; residente a SORA in via SAN GIULIANO SURA 107, 03039, (FROSINONE) - CF MGLDIA76P6518380
- ② LUEIO MEGLIO, nato a SORA il 18/02/1979; residente a SORA in via SAN GIULIANO SURA 107, 03039, (FROSINONE) - CF MGLLEU79B1818380
- ③ BOSSANA PANABERIONE, nata a SORA il 08/08/1995; residente a SORA in via SAN GIULIANO SURA 107, 03039, (FROSINONE) - CF. PANBSNG5M481838L

Essi dichiarano di voler costituire un'associazione sociale e culturale non riconosciuta, quindi come gli ente senza scopo di lucro, che possa esercitare una attività facilitazione alla cultura del Social Lending, cioè di prestito fra privati senza fornire servizi di pagamento. L'attività si configura anche come un social network che mette in contatto e fa conoscere tra loro, anche tramite piattaforma web, persone disposte a prestare e persone che cercano un prestito, si propone inoltre come una guida indipendente e senza scopi di lucro, sulla finanza dal basso, sull'ecosistema startup, sull'economia collaborativa e sull'innovazione sociale e digitale in Italia, per offrire informazioni, indicazioni, ma soprattutto libera condivisione.

L'associazione darà denominata "SOCIALLENDING" ed avrà inizialmente la sua sede in via SAN GIULIANO SURA n. 107, 03039, SORA (FR). La variazione dell'indirizzo sarà deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze previste dagli appositi articoli dello Statuto. Sedi secondarie, delegazioni e uffici, potranno essere costituiti in Italia per svolgere l'attività di promozione e di sviluppo dell'associazione.

Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento quote degli associati da eseguirsi nella misura annua, donazioni e da attività di raccolta fondi, erogazioni e quant'altro similare riportato in dettaglio nello Statuto dell'Associazione. L'assemblea dei soci nomina ed elegge come Presidente la Signora Meglio Ida, che avrà la rappresentanza e amministrazione dell'ente, che durerà in carica 3 anni, ma prima della scadenza potrà essere riconfermata per un uguale periodo di tempo; condivide e approva altresì tutto ciò riportato nello statuto dell'associazione stessa.

Potranno essere ammessi a fare parte dell'associazione, a giudizio insindacabile del presidente, chiunque lo richieda; il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elettive ed è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. L'associazione si estinguerà, se i soci si ridurranno a meno di 3 ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto per attività benefiche e di promozione sociale.

I presenti deliberano e approvano all'unanimità e che l'associazione denominata SOCIALLENDING, con inizialmente sede in Sora, via San Giuliano 107 ha, per iniziare come componenti del Comitato Direttivo i seguenti cittadini:

PRESIDENTE: MEGLIO IDA

SEGRETARIO: MEGLIO LUEIO

CONSIGLIERE: PANABERIONE BOSSANA

Detto Comitato verrà integrato nelle cariche e nei ruoli nella prossima riunione prevista entro 60 giorni la costituzione e rimarrà in carica per tre anni.

### STATUTO

#### Titolo I

#### Disposizioni generali

**Art. 1.** - E' costituita una associazione denominata SOCIALLENDING. L'associazione ha sede inizialmente in SORA, VIA SAN GIULIANO SURA 107, 03039, provincia di FROSINONE.

**Art. 2.** - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire in Italia come ente senza scopo di lucro, nonché di esercitare una attività facilitazione, la cultura del social lending, cioè di prestito fra privati senza fornire servizi di pagamento. L'attività si configura come un social network che mette in contatto e fa conoscere tra loro anche tramite piattaforma web, persone disposte a prestare e persone che cercano un prestito, si propone inoltre come una guida indipendente e senza scopi di lucro, sulla finanza dal basso, sull'ecosistema startup, sull'economia collaborativa e sull'innovazione sociale in Italia, per offrire informazioni, indicazioni, ma soprattutto la libera condivisione. Si propone altresì di promuovere e sviluppare la crescita della cultura



e dell'economia digitale e sostiene il digitale e l'innovazione. L'Associazione promuove e sostiene l'alfabetizzazione digitale dei cittadini italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia e il raggiungimento di standard minimi di formazione all'innovazione digitale e sociale.

A tal fine l'associazione potrà:

- Svolgere attività informativa e divulgativa anche tramite piattaforma web del Crowdfunding basato sul prestito sociale (Lending Crowdfunding), senza svolgere attività di intermediazione finanziaria;
- Facilitare la conoscenza dell'accesso al credito per coloro che sono considerati non bancabili, senza praticare attività di consulenza con commissioni;
- Facilitare ed accompagnare l'accesso al credito per i non bancabili e nuove forme di imprenditorialità attraverso l'innovativo strumento del Lending Crowdfunding su piattaforma web, senza fornire servizi di pagamento per intermediazione finanziaria;
- Svolgere attività di social network anche tramite piattaforma web dedicata, che mette in contatto persone che necessitano di piccoli crediti con persone disposte a prestare piccole somme di denaro;
- Accompagnamento negli aspetti legali dei contratti di prestito fra privati, ovvero facilitazione sulla stipulazione del contratto e della gestione successiva;
- Progettare ed organizzare eventi, manifestazioni, convegni, congressi, in grado di promuovere e favorire lo sviluppo economico e sociale dei cittadini con particolare riferimento e attenzione a tutti coloro che sono a rischio esclusione sociale;
- Promuovere l'idea del Social Business attraverso anche l'utilizzo di una piattaforma web e indirizzare verso tutte le opportunità del prestito sociale tra privati, proponendosi di creare occupazione e inclusione sociale anche tra gli stranieri immigrati, regolarmente residenti in Italia;
- Progettare e organizzare anche tramite piattaforma web, nell'ambito dell'educazione all'imprenditorialità, dello startup di impresa e dell'alfabetizzazione finanziaria per cittadini italiani e stranieri, attività di studio, di formazione, di ricerca, di corsi, di qualificazione e riqualificazione professionale e quant'altro necessario al raggiungimento dei propri obiettivi.
- Attività di mediazione culturale e linguistica, nonché di ricerca sociologica;
- Realizzare progetti di sviluppo a favore di quanti ne necessitano tramite la promozione di attività di istruzione e formazione nel settore digitale, nell'imprenditorialità soprattutto se innovativa e sociale;
- Promuovere campagne di sensibilizzazione della popolazione, dei rappresentanti istituzionali, delle pubbliche amministrazioni (utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione) al fine di suscitare attenzione e favore negli obiettivi intrapresi, sia con interventi a breve che medio termine;
- Attivare collaborazioni con Istituzioni, Enti, organismi pubblici e privati, favorendo la partecipazione ai progetti dell'Associazione;
- Organizzare e promuovere la raccolta fondi e finanziamenti per lo sviluppo della cultura imprenditoriale e digitale, dell'economia della condivisione e nel settore digitale anche mediante l'utilizzo di piattaforme di crowdfunding e strumenti di finanza di impatto;

Per l'espletamento delle attività di cui sopra l'Associazione potrà essere titolare di social network per esercitare attività di redazione ed editoriale sempre conforme alle leggi vigenti.

**Art. 3.** - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

**Art. 4.** - Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo; c) il presidente; d) revisore dei conti; e) le sedi periferiche.

## Titolo II

### I soci

**Art. 5.** - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche italiane e straniere regolarmente residenti in Italia e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

**Art. 6.** - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

## Titolo III

### I. l'assemblea dei soci

**Art. 7.** - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce nella sede legale dell'associazione in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno tre soci. La data è l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

**Art. 8.** - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

**Art. 9.** - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

**Art. 10.** - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

**Art. 11.** - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

**Art. 12.** - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

#### Titolo IV

##### Il consiglio direttivo

**Art. 13.** - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 componenti come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

**Art. 14.** - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- i) conferisce e revoca procedure.

**Art. 15.** - Il consiglio direttivo nomina nel suo interno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vice-presidenti.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

**Art. 16.** - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende almeno un quarto dei consiglieri.

**Art. 17.** - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente.



**STATUTO**  
**COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI**

**Art. 1.** - E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, un'associazione denominata **SOCIALENDING**. L'associazione non ha fini di lucro.

L'associazione ha sede inizialmente in SORA, VIA SAN GIULIANO SURA 107 e può istituire uffici anche in altre località. L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

**Art. 2** - Gli scopi perseguiti dall'associazione sono inoltre:

- a) esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune delle società aderenti;
- b) collaborare con autorità, enti ed associazioni alla risoluzione dei problemi riguardanti l'esercizio del credito, nelle forme consentite, da parte delle società aderenti;
- c) compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni di economia, tecnica e diritto nel campo dei finanziamenti per la produzione ed i consumi, raccogliere dati e notizie anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività delle associate;
- d) svolgere attività di consulenza a favore delle associate;
- e) promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra le società aderenti e tra esse ed altri enti economici e finanziari in Italia e all'estero;
- f) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

**Soci**

**Art. 3.** - Possono far parte dell'associazione un numero illimitato di soci; possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri, regolarmente residenti in Italia, di ambo i sessi; fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali con i genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro dei soci da diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento della quota della tessera sociale; osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

Possono far parte dell'associazione le società:

- a) costituite nella veste fisica di società individuali, e in veste giuridica di società a responsabilità limitata e di società per azioni;
- b) iscritte da almeno 1 anno nei registri della cancelleria del tribunale competente;
- c) che operino in uno o più dei seguenti settori:
  - finanziamenti per l'acquisto e la vendita di beni di consumo durevoli e strumentali, di servizi ed immobili;
  - prestiti personali
  - mutui immobiliari;
  - ogni altra forma di finanziamento che abbia caratteristiche analoghe a quelle delle operazioni sopra indicate
  - servizi alle imprese e servizi di consulenza e formazione all'imprenditorialità;
  - servizi, consulenza e formazione all'imprenditorialità innovativa, sociale e digitale.

Eccezioni potranno essere ammesse con delibera del consiglio assunta all'unanimità dei componenti.

Possono inoltre far parte dell'associazione, associazioni con scopi analoghi o complementari.

**Art. 4.** - I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo. I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

**Art. 5.** - I soci sono ordinari, corrispondenti e non "professionali". I soci corrispondenti non possono far parte del consiglio. Sono tenuti, al pari dei soci ordinari, ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 8 ed usufruiscono dei servizi forniti dall'associazione ai soci ordinari, salve le eventuali limitazioni deliberate dal consiglio.

**Art. 6.** - Possono far parte dell'associazione in qualità di soci "non professionali" quelle società, associazioni, enti pubblici o privati, che, per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il

conseguimento delle finalità dell'associazione o che siano interessate ad usufruire dei servizi offerti dall'associazione medesima.

I soci "non professionali" possono far parte del consiglio. Sono tenuti, al pari dei soci ordinari, ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 8 ed usufruiscono dei servizi forniti dall'associazione, salve le eventuali limitazioni deliberate dal consiglio.

Il consiglio stabilisce anno per anno il carico dei soci "non professionali"

**Art. 7.** – Si perde la qualifica di socio per:

- a) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;
- b) l'esclusione deliberata dal consiglio a carico di quelle società che per aver contravvenuto agli obblighi a carico di quelle società che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al consiglio, entro il 31 agosto.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

**Art. 8.** - I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste alle associate dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuna associata. L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

**Art. 9.** - Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) Presidente;
- 4) Revisore Contabile;
- 5) Le sedi periferiche.

**Art. 10.** - L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'associazione una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato per raccomandata a ciascuna associata almeno 14 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritenga opportuno e quando un quarto dei soci ordinari e corrispondenti lo richieda.

Hanno diritto d'intervento tutte le associate in regola col pagamento della quota annuale; esse possono farsi rappresentare da altre associate, esclusi i membri del consiglio.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'associazione;
- b) eleggere il presidente dell'associazione;
- c) nominare i membri del consiglio previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 15. I membri del consiglio sono scelti dall'assemblea fra gli amministratori e/o i direttori delle associate;
- d) nominare il collegio dei revisori dei conti;
- e) nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- f) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- g) stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti dalle associate;
- h) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- i) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio.

Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.

**Art. 11.** - L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio.

Le società associate sono rappresentate da una persona fisica che abbia od a cui sia conferita la rappresentanza della società. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato. Ogni delegato può rappresentare non più di cinque deleghe.

Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentanti.

Per la validità delle riunioni dell'assemblea generale straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza o la rappresentanza di più della metà delle associate, tenendo conto dei soci corrispondenti.



Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti. Lo scioglimento dell'associazione richiederà il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

**Art. 12.** - Per l'elezione del presidente dell'associazione la nomina dei membri del consiglio, del collegio dei probiviri, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.

**Art. 13.** - Il presidente dell'associazione dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Esso ha la rappresentanza legale dell'associazione, l'amministrazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio.

In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal vicepresidente.

**Art. 14.** - Il consiglio è formato da un minimo di 3 membri a un massimo di 7, inclusi i membri di diritto.

**Art. 15.** - Il consiglio è convocato dal presidente dell'associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano. Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione. Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri di diritto del consiglio provvedono a sostituirli le assemblee che li hanno nominati.

**Art. 16.** - Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale dell'associazione.

In particolare:

- a) è investito di tutti i più ampi per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale;
- b) provvedere alla nomina del segretario dell'associazione che potrà essere scelto anche all'infuori della cerchia delle associate;
- c) può affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comunale delle associate;
- d) può convocare l'assemblea generale dell'associazione;
- e) proporre all'assemblea generale la misura dei contributi a carico delle associate;
- f) predisporre il bilancio preventivo dell'associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea generale.

#### **Patrimonio**

**Art. 17.** - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- somme di denaro e da ogni altro bene mobile ed immobile, che potrà pervenire all'Associazione per donazione, eredità, legato acquisto in qualsiasi altra forma, a titolo sia gratuito che oneroso (che sempre i contributi siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio per fini indicati nello scopo dell'Associazione);
- dalle somme derivanti e prelevate dei redditi dell'Associazione che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare per incrementare il patrimonio
- le rendite dell'Associazione sono costituite: dai frutti del patrimonio; dai contributi, sovvenzioni da enti, da istituzioni e da altri soggetti pubblici o privati e non destinati espressamente all'incremento del patrimonio; da ogni altro cespite non esplicitamente destinato all'incremento del patrimonio; dai proventi derivanti dallo svolgimento della sua attività;
- è assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, ne sono trasmissibili per atti tra vivi.

#### **Revisore Contabile**

**Art. 18.** - L'assemblea generale nomina ogni tre anni un revisore contabile. I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale.

#### **Scioglimento**




**Art. 19.** - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico delle associate.

#### **Disposizioni generali**

**Art. 20.** - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO (i Soci Fondatori)

- 1) 
- 2) 
- 3) 

SORA, 31/08/2015.